



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con D.C.C. n. del

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione del regolamento
- Art. 2 Definizioni

TITOLO II SICUREZZA URBANA

- Art. 3 Collaborazione tra Comune e cittadini
- Art. 4 Comportamenti vietati
- Art. 5 Protezione di luoghi pubblici
- Art. 6 Pericolo di incendi ed esalazioni moleste
- Art. 7 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici
- Art. 8 Sicurezza e decoro degli edifici ed aree pubbliche o private
- Art. 9 Sgombero del ghiaccio e della neve
- Art. 10 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

TITOLO III CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

- Art. 11 Convivenza civile, igiene, bellezza e senso civico
- Art. 12 Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere
- Art. 13 Misure di tutela del decoro urbano in particolari luoghi
- Art. 14 Divieto di alloggio o dimora su furgoni e qualunque altro mezzo utilizzato come alloggio o dimora
- Art. 15 Divieto di consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro o lattine in area pubblica e limitazioni al consumo
- Art. 16 Attività vietate nell'uso del suolo pubblico
- Art. 17 Attività ludiche nei luoghi pubblici
- Art. 18 Recinzione, manutenzione dei terreni e del verde
- Art. 19 Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti
- Art. 20 Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde
- Art. 21 Attività nei parchi pubblici

TITOLO IV TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

- Art. 22 Pubblica quiete e tranquillità delle persone
- Art. 23 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo
- Art. 24 Rumori e schiamazzi in sede stradale
- Art. 25 Abitazioni private

TITOLO V ATTIVITÀ LAVORATIVE

- Art. 26 Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa
- Art. 27 Negozi e articoli per soli adulti
- Art. 28 Obblighi dei titolari degli esercizi commerciali e pubblici esercizi
- Art. 29 Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale
- Art. 30 Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune
- Art. 31 Artisti di strada
- Art. 32 Manifestazioni temporanee
- Art. 33 Raccolta indumenti e cose usate

TITOLO VI SANZIONI

- Art. 34 Sistema sanzionatorio
- Art. 35 Reiterazione delle violazioni
- Art. 36 Sanzioni accessorie

TITOLO VII NORME FINALI

- Art. 37 Rinvio
- Art. 38 Abrogazioni ed entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nel Comune di Pieve Emanuele, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. In particolare, il Regolamento detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni e favorire e promuovere la qualità della vita.

2. Il presente regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché nelle aree private ad uso pubblico, salvo diversa disposizione. Per spazio ed area pubblica si intendono le strade, i parchi, le piazze, i canali o ogni altra area destinata ad uso pubblico comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e luoghi o spazi destinati alla fruizione della comunità.

Art. 2

Definizioni

1. Nel presente regolamento sono presenti riferimenti a comportamenti e azioni per le quali valgono le seguenti definizioni:

- sicurezza urbana: il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire altresì attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;

- convivenza civile: è definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano. Essa è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento delle proprie attività.

TITOLO II SICUREZZA URBANA

Art. 3

Collaborazione tra Comune e cittadini

1. Il Comune valorizza attraverso ogni suo Organo e Ufficio la collaborazione con i cittadini, per far sì che vengano affrontate e, ove possibile, risolte le situazioni di disagio sociale o le azioni che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana.

Art. 4

Comportamenti vietati

1. Per garantire la sicurezza urbana è vietato:

a) mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;

- b) intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimani delle gradinate o i percorsi per i non vedenti;
- c) effettuare accensioni pericolose in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettere a) e b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 150 – PMR Euro 50 – e l’obbligo di cessazione dell’attività.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettera c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300 – PMR Euro 100 – e l’obbligo di cessazione dell’attività.

Art. 5

Protezione dei luoghi pubblici

1. È fatto divieto di imbrattare i luoghi pubblici o di diminuirne la funzionalità, di arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.
2. È vietato anche:
- a) salire sui monumenti e scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi;
 - b) entrare, anche solo parzialmente nelle fontane, nonché gettare o immergervi oggetti;
 - c) posizionare, appoggiare o legare biciclette e moto alle barriere di protezione dei monumenti;
 - d) appoggiare materiale accanto ai cassonetti dei rifiuti;
 - e) gettare a terra carte, mozziconi e qualsiasi altro oggetto.
3. La sosta di biciclette e moto è sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi specificamente adibiti a depositi di bici e in tutte le aree urbane dove il mezzo non arrechi intralcio al transito di altri veicoli, né al passaggio dei pedoni né, in particolare, delle persone con mobilità ridotta. Sui marciapiedi di larghezza inferiore a metri 1,50 è vietata la sosta dei velocipedi.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 150 – PMR Euro 50 – e l’obbligo di cessazione dell’attività e di rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 6

Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

1. Su tutto il territorio è vietato bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale o sostanza.
2. È vietato compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all’interno di edifici o aree private.
3. È fatto inoltre divieto a chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori che affliggono il sistema percettivo-sensoriale, quando sono superiori, considerando anche il luogo di immissione, alla normale tollerabilità o lesivi per la salute di chi li subisce.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300 – PMR Euro 100 – e l’obbligo di cessazione dell’attività e di rimessa in pristino dei luoghi. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 60 a Euro 360 – PMR Euro 120 – e l’obbligo di cessazione dell’attività.

Art. 7

Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. La vernice fresca, qualora possa venire a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti e edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non costituire pericolo per la collettività.
3. È proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 150 – PMR Euro 50.

Art. 8

Sicurezza e decoro degli edifici ed aree pubbliche o private

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato – con le relative pertinenze – in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti e disagi dovuti a condizioni di precarietà igienico sanitaria.
2. Gli edifici devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.
3. L'installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori oltre la normale tollerabilità per i vicini.
4. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione o di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, il Comune potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene.
5. Gli edifici e le aree inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso, ed hanno l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti eventualmente presenti al loro interno. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale da parte della Polizia Locale o dell'eventuale diffida. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute.
6. Per favorire eventuali interventi di sicurezza o di emergenza e per creare una banca dati utile per gli interventi di protezione civile, gli amministratori dei condomini, oltre ad apporre la prevista targa di riconoscimento sugli immobili da loro amministrati, devono comunicare alla Polizia Locale il proprio nominativo, l'indirizzo e il proprio recapito.
7. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale edilizio e dall'art. 677 del C.P., i proprietari hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza/condizioni di sicurezza e decoro le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affaccino su pubblica via o siano da essa visibili. Gli immobili devono essere mantenuti altresì ben chiusi evitando l'accesso ad estranei: nel caso di negozi sfitti con vetrine,

l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non è stato provveduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrate;

8. I proprietari, o amministratori di edifici a qualunque uso destinati, devono mantenere gli spazi sottostanti gli edifici stessi sulla pubblica via, costantemente pulite dal deposito di guano di piccione, determinato dalla presenza degli stessi sugli edifici e le relative aree pertinenziali, adottando tutti gli accorgimenti necessari volti ad impedire la penetrazione, la nidificazione e lo stazionamento dei piccioni stessi.

9. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità e qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto su area pubblica o aperta all'uso pubblico i suddetti soggetti devono provvedere prontamente al transennamento dell'area sottostante, previo ottenimento delle necessarie concessioni/autorizzazioni comunali. Nei casi in cui, data l'urgenza ed il pericolo imminente per la pubblica incolumità, nelle more dell'autorizzazione, gli interessati procedono alla sua esecuzione previa comunicazione, anche telefonica formalizzata con successiva nota scritta entro 24 ore.

10. I proprietari, locatari o concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

11. I proprietari sono responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada o su portici di pubblico passaggio ed in genere in tutti i luoghi di ragione privata aperti all'uso pubblico; spetta loro, la rimozione di graffiti, imbrattamenti, danneggiamenti e manifesti e volantini abusivi. Per ragioni di opportunità, l'Amministrazione Comunale può provvedere alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti, qualora necessario addebitando le spese ai privati interessati.

12. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 60 a Euro 360 – PMR Euro 120. È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 9

Sgombero del ghiaccio e della neve

1. I proprietari degli immobili devono tempestivamente abbattere i ghiaccioli formatisi su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento (oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze), su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

2. Ai proprietari di piante, i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

3. La neve eventualmente e volontariamente spazzata dai proprietari innanzi i propri immobili, deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato accumularla a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti; la neve ammassata non può essere successivamente sparsa sulla strada.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a Euro 300 – PMR Euro 100. È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 10

Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. È obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza di tutte le persone.

2. Sulla pubblica via è inoltre vietato sbattere tappeti, tovaglie e lasciar cadere liquidi od oggetti che possano causare stillicidio e l'emissione di polveri, generando incomodo, pericoli o danni ai vicini ed ai passanti.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300 – PMR Euro 100. È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

TITOLO III

CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 11

Convivenza civile, igiene, bellezza e senso civico

1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la bellezza della città per garantire, ad ogni cittadino, eguali condizioni di vita.

2. Ferme restando le norme vigenti, nonché le funzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici, turbare con il proprio comportamento l'ordinata convivenza civile, nonché provocare situazioni di oggettivo disagio.

3. È vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare, è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto, anche di piccolo volume.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300 – PMR Euro 100. È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 12

Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere

1. Nei luoghi pubblici, aperti e frequentati dalla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva sono vietati i comportamenti seguenti:

- a) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche;
- b) intrattenersi anche solo momentaneamente, contrattare e/o concordare prestazioni sessuali, in luogo pubblico o in vista del pubblico, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per il loro atteggiamento, abbigliamento, modalità di approccio, manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali;
- c) campeggiare in tende, caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o comunque o l'impiego con stazionamento in tende o gazebo fuori dalle aree eventualmente attrezzate, salvo in particolari occasioni di manifestazioni autorizzate dal Comune. Al fine di tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone nonché dei luoghi o per ragioni di opportunità, all'atto della contestazione i trasgressori saranno tenuti a cessare il comportamento vietato, i mezzi o le dimore potranno essere rimossi secondo le normative di legge vigenti, addebitando le spese ai responsabili dell'illecito, comprese anche quelle relative al ripristino dei luoghi;
- d) sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese e dei luoghi di culto e destinati alla memoria dei defunti, vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma indecente sul suolo pubblico, nonché occupare indebitamente con apparecchiature ingombranti spazi e luoghi pubblici, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche autorizzate;
- e) intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli;

- f) introdurre cani o animali da compagnia in aree opportunamente realizzate per il gioco dei bambini;
- g) esibire, durante la pratica dell'accontonaggio, bambini in tenera età, cuccioli, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali detenuti in maniera da suscitare l'altrui pietà; se rinvenuti in simili circostanze, gli animali potranno essere sequestrati dagli organi di Polizia;
- h) lavare veicoli o ripararli;
- i) lavare animali;
- j) imbrattare, spostare o rendere inservibili i contenitori per la raccolta di specifici tipi di rifiuti e qualsiasi altro elemento di arredo urbano;
- k) ammassare oggetti di qualsiasi natura nei pressi di edifici pubblici o privati;
- l) utilizzare griglie per cucinare ad esclusione delle aree destinate a tale scopo con apposito provvedimento reso pubblico mediante segnaletica;
- m) praticare giochi che possano creare intralcio alla circolazione, arrecare danno o molestia a persone, cose o animali, o imbrattare immobili e cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere (inchiostro simpatico, farina, schiume e similari);
- n) distribuire cibo a volatili ed altri animali, derogando a tale divieto unicamente per i punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle Autorità competenti;
- o) ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico fuori dalle aree a ciò destinate;
- p) lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
- q) gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare l'acqua delle fontane e fontanelle e pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. È vietato lavare indumenti e simili, nonché introdurre, per qualsiasi motivo, animali;
- r) limitare e impedire l'accesso alle abitazioni, alle vetrine degli esercizi e a qualsiasi altro edificio, arrecando intralcio o disturbo, sdraiandosi o bivaccando anche sui marciapiedi e sotto i portici;
- s) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime strutture in modo difforme da quello stabilito;
- t) accendere fuochi, gettare oggetti accesi e sparare petardi o altri simili apparecchi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico. È consentito l'uso di materiale pirotecnico, nelle ricorrenze e feste preventivamente autorizzate, nonché la sera e la notte dell'ultimo giorno dell'anno;
- u) collocare, affiggere o appendere alcunché su pali, arredi, inferriate o altri beni pubblici senza preventiva autorizzazione;
- v) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;
- w) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature, gli arredi o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- x) gettare opuscoli, foglietti, volantini e analoghi oggetti, nonché apporre volantini sui parabrezza delle auto in sosta.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettere c), j), k), q), u), w), x), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75 a Euro 450 – PMR Euro 150. È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

3. La violazione alle disposizioni delle lettere a), b), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), r), s), t), v), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75 a Euro 450 – PMR Euro 150, nonché la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

4. Delle violazioni è responsabile anche chi commissiona la distribuzione degli opuscoli, foglietti, volantini e analoghi oggetti.

Art. 13

Misure di tutela del decoro urbano in particolari luoghi

1. Per effetto della legge n. 48 del 18 aprile 2017 di conversione del Decreto Legge 20 Febbraio 2017, n. 14, le sanzioni amministrative previste dagli artt. 688 (ubriachezza molesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice Penale e dell'art. 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (commercio su aree pubblica senza la prescritta autorizzazione), nonché dall'art. 7, comma 15 bis (attività abusiva di parcheggiatore) del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, applicate nei confronti di coloro che commettono tali violazioni nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.L. 14/2017, convertito con Legge 48/2017 e in quelle previste dal presente regolamento, di seguito riportate, prevedono anche l'adozione del provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 dell'art. 9 del già citato D.L. n. 14/2017;
2. Le sanzioni e le misure previste dall'art. 9, della legge 18 aprile 2017, n. 48, si applicano anche all'interno delle seguenti aree:
 - a) tutti i giardini pubblici comunali, all'interno dei quali sono collocate panchine e/o giochi per bambini e/o altre strutture di libera fruibilità, dove particolari condotte moleste, in violazione alle disposizioni del regolamento di Polizia Urbana, ne impedirebbero la libera accessibilità e la fruizione;
 - b) tutte le aree e relative pertinenze su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, luoghi di culto, stazione ferroviaria, fermate degli autobus, nonché nelle aree e immediate vicinanze in cui si stiano svolgendo fiere e/o mercati e/o pubblici spettacoli e/o qualsiasi evento organizzato/patrocinato dall'Amministrazione Comunale.
3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni della legge n. 48 del 18 aprile 2017, oltre che nei luoghi dalla stessa indicati, nei giardini e in tutte le aree di cui ai precedenti punti a) b) e c), in aggiunta ai comportamenti già vietati dal presente regolamento, è vietata ogni condotta molesta che impedisca di fatto l'accessibilità e la fruizione delle stesse o delle singole strutture o degli arredi urbani ivi presenti, quali: assembramenti di soggetti dediti al consumo di alcool o sostanze stupefacenti, utilizzo improprio delle strutture, dei giochi, degli arredi, etc.

Art. 14

Divieto di alloggio o dimora su furgoni e qualunque altro mezzo utilizzato come alloggio o dimora

1. Per esigenze di igiene e decoro è vietato alloggiare e/o dimorare in maniera stabile su veicoli parcheggiati sulla pubblica via.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da Euro 25 a Euro 150 – PMR Euro 50 – e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 15

Divieto di consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro o lattine in area pubblica e limitazioni al consumo

1. Nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva, è vietato consumare bevande alcoliche, compreso vino, birra e birra analcolica, in contenitori di vetro o lattine.
2. Nelle aree sopra indicate, che non siano pertinenze di pubblici esercizi, è altresì vietato l'utilizzo dei citati contenitori anche se questi vengono impiegati per travasare il loro contenuto in bicchieri di carta o plastica per il consumo delle citate bevande.
3. Fermo il disposto della L. 125/2001 è vietata l'organizzazione di gare di consumo di alcolici negli spazi ed esercizi pubblici e nei circoli privati.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 150 – PMR Euro 50 – e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 16
Attività vietate nell'uso del suolo pubblico

1. Ogni occupazione del suolo e di aree pubbliche o di fruizione collettiva deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni sancite dalle disposizioni di legge di ordine e grado superiore.
2. È proibita, sul suolo pubblico nonché negli spazi destinati alla collettività, ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone. Sono vietati, ad esempio, i seguenti comportamenti (fatti salvi quelli espressamente autorizzati dal Comune):
 - a) l'esercizio di qualsiasi attività, professionale o amatoriale, che consista nel riparare o testare veicoli, riparare o fabbricare mobili, tagliare legna o compiere altre azioni simili;
 - b) la pulizia di utensili, attrezzi, o altri oggetti;
 - c) il lavaggio di soglie, marciapiedi, finestre, spazi espositivi e vetrine delle attività lavorative, quando la temperatura è pari o inferiore a 0° (zero gradi centigradi).
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 300 – PMR Euro 100 – oltre gli obblighi della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 17
Attività ludiche nei luoghi pubblici

1. Nelle aree e spazi pubblici, non appositamente adibiti a tale scopo, sono vietate attività ludiche che per la loro tipologia possano alterare lo stato e la libera fruizione dei luoghi. Sono esclusi da tale divieto i giochi effettuati dai bambini, accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitano la vigilanza e che siano oggettivamente inoffensivi e inidonei a produrre danni a persone e cose.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 150 – PMR Euro 50 – e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 18
Recinzione, manutenzione dei terreni e del verde

1. I terreni privati e pubblici devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei cittadini che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e di rifiuti e materiali di scarto anche se abbandonati da terzi, inoltre dovranno aver cura di mantenere le condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I proprietari sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti, nonché, quando in prossimità di strade di pubblico passaggio, a provvedere alla costante potatura di fronde, siepi, alberi e rami sporgenti, al fine di evitare ogni rischio di compromissione della sicurezza per i pedoni e i veicoli in transito.
2. I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di assicurarne la completa e solida recinzione, in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico abusivo di rifiuti.
3. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni, causando danni o intralcio alla circolazione.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300 – PMR Euro 100.

Art. 19

Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti

1. È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia saracinesche e vetrine di negozi non utilizzati, fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso di inosservanza del presente obbligo, è prevista la decadenza delle relative autorizzazioni.
2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere esplicitamente autorizzato dal Comune.
3. Le vetrine degli esercizi di vicinato, degli esercizi artigiani e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere mantenute in buono stato e devono essere esteticamente decorose al fine di preservare la tradizione e le caratteristiche del luogo. In particolare, è vietato l'utilizzo e l'installazione di insegne, arredi, attrezzature o infissi che siano sporchi e/o fatiscenti e che non permettano la corretta esposizione delle merci.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300 – PMR Euro 100.

Art. 20

Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde

1. Per garantire la tutela di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, sono vietati i comportamenti, che possano compromettere l'habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività. In particolare, è vietato:
 - a) cogliere i fiori, strappare le fronde e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento;
 - b) entrare nelle aiuole e nelle aree verdi recintate;
 - c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante;
 - d) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto, o da parte di persone di età differente a quella alla quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300 – PMR Euro 100 – e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 21

Attività nei parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, può essere autorizzata – per gli esercenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge – l'attività di noleggio di biciclette, ciclo-carrozzelle o altri veicoli a pedali o giochi simili.
2. Ai conducenti dei veicoli in questione è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione ed è vietato, per tutelare la propria e altrui incolumità, gareggiare in velocità.
3. Agli esercenti o titolari delle attività di noleggio spetta l'obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali adibiti al traino del mezzo. nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei mezzi e dei percorsi fruiti.
4. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli è obbligatoria l'esposizione delle tariffe praticate per il noleggio, mentre è consentito collocare strutture solo se possono essere agevolmente rimosse, o ricoverate in luoghi appositi, al termine dell'attività giornaliera.
5. Può inoltre essere concessa, agli esercenti in possesso dei necessari requisiti, l'installazione di giostre o attrazioni simili rivolte ai bambini e/o adolescenti, previa concessione della necessaria autorizzazione comunale.

6. Il Comune ha facoltà di sospendere, anche temporaneamente, le attività di cui al presente articolo, o di modificare il luogo di stazionamento, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma Euro 50 a Euro 300 – PMR Euro 100.

TITOLO IV TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

Art. 22

Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.

2. È sottoposta a maggiori tutele la fascia oraria tra le 23.30 e le 7.30 (prorogata sino alle ore 9.00 nei giorni prefestivi e nei giorni festivi).

3. Nel caso di comportamenti idonei a molestare più persone, e fatto salvo che il fatto non costituisca reato è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300 – PMR Euro 100. Nel caso il comportamento sia stato consumato negli orari di cui al comma 2 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75 a Euro 450 – PMR Euro 150 – e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 23

Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbino all'esterno, tra le ore 23.30 e le ore 7.00 (prorogata dalle ore 24,00 alle ore 9.00 nei giorni prefestivi e nei mesi estivi da giugno a settembre).

2. Nel rispetto dell'articolo 22 del presente regolamento, nei suddetti luoghi di ritrovo, la propagazione di suoni da strumenti musicali o elettronici, radio, televisione o altri mezzi di diffusione non deve arrecare disturbo.

3. Qualora si rilevino reiterate violazioni al rispetto della quiete pubblica, l'Amministrazione comunale può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali, o sospendere l'attività.

4. Fatto salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma Euro 75 a Euro 450 – PMR Euro 150 – e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 24

Rumori e schiamazzi in sede stradale

1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o attività di intrattenimento, in aree pubbliche o destinate alla collettività, devono riportare le condizioni prescritte dalla Commissione di vigilanza Pubblico Spettacolo, laddove previste, nonché gli orari di chiusura da rispettare per garantire la tutela della quiete e della tranquillità delle persone.

2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 23 del presente Regolamento, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora.

3. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione del codice della strada) per quanto riguarda la pubblicità fonica fuori dai centri abitati, tale forma di pubblicità, all'interno dei centri abitati, è consentita dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 durante i giorni feriali e dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 durante le giornate festive.

5. La pubblicità fonica è vietata nei pressi dei luoghi di culto durante la celebrazione di riti religiosi;

6. È vietato, senza titolo abilitativo, collocare o installare sugli edifici o sulla pubblica via, strumenti, diffusori o apparati per la riproduzione, l'emissione o la diffusione sonora.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75 a Euro 450 – PMR Euro 150 – e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 25 **Abitazioni private**

1. L'esecuzione di lavori di manutenzione con macchinari e/o utensili rumorosi di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per rendere meno rumoroso il loro uso, solo nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 08:00 e le ore 12:30 e tra le ore 14:00 e le ore 18:00.

2. È altresì fatto divieto di ammassare all'interno della casa, su balconi o terrazzi nonché nei cortili, disimpegni, passaggi, portici e scale rifiuti di ogni genere, nonché materiale fermentabile che possa produrre cattive esalazioni percepibili in area pubblica, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.

4. I dispositivi acustici antifurto devono essere tarati in modo da impedire il funzionamento ininterrotto per oltre tre minuti continuativi e in ogni caso per un periodo superiore a 15 minuti complessivi.

5. Chiunque disponga e attivi un impianto di allarme acustico, in caso di malfunzionamento, deve essere in grado di disporre la tempestiva disattivazione o direttamente o tramite propri incaricati.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75 a Euro 450 – PMR Euro 150 – e l'obbligo di cessazione dell'attività.

TITOLO V **ATTIVITÀ LAVORATIVE**

Art. 26

Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.

3. Le operazioni di sabbiatura o carteggiatura nei cantieri edili dovranno essere eseguite con l'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300 – PMR Euro 100.

Art. 27

Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni, così come la distribuzione in maniera specialistica o prevalente di materiale a contenuto erotico o pornografico, è ammessa unicamente all'interno di esercizi commerciali, che garantiscano la necessaria riservatezza e non consentano di vedere i prodotti in questione. I suddetti esercizi commerciali, così come gli altri negozi e le rivendite di giornali, riviste o materiale a contenuto erotico o pornografico, sono tenuti a non esporre tali prodotti in aree pubbliche o visibili da luoghi pubblici.

2. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 non possono insediarsi a meno di 500 metri da scuole e servizi educativi.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300 – PMR Euro 100.

Art. 28

Obblighi dei titolari degli esercizi commerciali e pubblici esercizi

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, si ricorda che in nessun caso può essere rifiutata, da parte dell'esercente, la vendita delle merci che siano state esposte, a tal fine, al prezzo indicato. Qualora si intenda unicamente esporre prodotti e oggetti, è d'obbligo per il commerciante segnalare che gli stessi non sono in vendita.

2. I gestori di pubblici esercizi devono consentire a tutti, non solo ai clienti, l'uso dei bagni.

3. I gestori di esercizio di vicinato, i gestori di pubblici esercizi/attività artigianale per la somministrazione di alimenti e bevande sono obbligati a tenere chiuse le porte d'ingresso durante il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento e nel caso di attivazione della climatizzazione. L'obbligo viene meno nel caso in cui al loro interno sia comprovato lo spegnimento degli impianti, o la chiusura delle valvole termiche (nel caso di impianti centralizzati).

4. È obbligo del gestore dell'esercizio di vicinato che vende alimenti e bevande, del gestore del pubblico esercizio/attività artigianale per la somministrazione di alimenti e bevande:

a) di collocare, sia all'interno dei locali dell'esercizio, nonché negli spazi esterni di pertinenza o comunque in prossimità dell'accesso ai locali dell'esercizio, appositi contenitori di rifiuti, nonché di tenere pulito, da rifiuti derivanti dalle proprie consumazioni di somministrazioni/vendite, il suolo di pertinenza dell'esercizio/attività.

b) di asportare, entro e non oltre 30 minuti dalla chiusura dell'esercizio, dal suolo pubblico i contenitori di rifiuti di cui al punto a), nonché qualsivoglia rifiuto (ad esempio: residui di consumazione, bicchieri, cocci e simili) abbandonato sul suolo di cui abbia la disponibilità o il godimento;

c) di asportare ovvero di rendere inservibile a chiunque, entro e non oltre 30 minuti dalla chiusura dell'esercizio, i tavolini/sedie oggetto di autorizzazione/concessione all'occupazione del suolo pubblico/privato ad uso pubblico connessa all'esercizio dell'attività.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300 – PMR Euro 100.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 lettera a) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80 a Euro 480 – PMR Euro 160.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 lettera b), c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80 a Euro 480 – PMR Euro 160, nonché di tutte le spese sostenute dall'Amministrazione per la pulizia non effettuata dal gestore.

Art. 29

Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale

1. Previa autorizzazione, è permesso esporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti, nelle immediate adiacenze dell'edicola. Nel rispetto del decoro e della sicurezza, gli stessi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta, in modo da non causare rischi per le persone o intralciarne il passaggio.
2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.
3. È vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a Euro 300 – PMR Euro 100 – e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 30

Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune

1. Fatta eccezione per gli usi previsti dalla relativa disciplina, è vietato utilizzare lo stemma del Comune di Pieve Emanuele, nonché la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75 a Euro 450 – PMR Euro 150 – e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 31

Artisti di strada

1. Non è consentito esercitare l'attività di artista di strada nelle zone limitrofe agli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto durante le funzioni religiose, ospedali, case di riposo, cliniche, ambulatori ed in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di situazione di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità.
2. Gli orari previsti previa autorizzazione da parte dell'ufficio competente per le prestazioni sono i seguenti: dalle ore 9,30 alle 23.30 dal 1° maggio al 30 settembre; dalle ore 9,30 alle 20.00 dal 1 ottobre al 30 aprile.
3. Sono possibili deroghe in caso di festival, sagre o altre iniziative aventi carattere di rilevanza pubblica riconosciuto dall'amministrazione comunale.
4. Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine, né ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale. Spetta comunque agli artisti stessi l'obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti, liquidi o altri oggetti insudicianti, l'area interessata dall'attività in questione. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di duecento metri dal luogo della sosta precedente senza, tuttavia, arrecare pregiudizio alla circolazione stradale.
5. L'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, dovrà essere una libera elargizione.

6. Per la promozione delle attività commerciali è consentito l'accordo con un artista di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe.

7. Non sono consentite attività che comportino l'utilizzo di animali, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal Codice penale oppure altre che approfittino della buona fede ed ingenuità della gente.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300 – PMR Euro 100 – e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 32

Manifestazioni temporanee

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, così come ogni altra simile costruzione che sia stata temporaneamente autorizzata, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni che potranno essere stabilite, in casi specifici, dal Comune. In particolare, le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un adeguato numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di tre metri intorno allo spazio occupato.

3. I cittadini che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento sono tenuti a evitare di richiamare gli spettatori in maniera rumorosa e molesta, rispettando gli orari consentiti dall'autorizzazione ricevuta e non protraendo l'esibizione, in ogni caso, oltre le ore 23.30.

4. In occasione di particolari eventi, o in determinati luoghi e situazioni, l'Amministrazione comunale può impartire disposizioni o specificazioni diverse, emettendo apposite ordinanze.

5. Le esibizioni in prossimità dei luoghi di culto sono soggette a restrizione in concomitanza con l'orario delle funzioni.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75 a Euro 450 – PMR Euro 150 – e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 33

Raccolta indumenti o cose usate

1. Chiunque svolga l'attività autorizzata di recupero di indumenti o altri oggetti usati, deve essere espressamente autorizzato e aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di prolungato ingombro del suolo pubblico.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300 – PMR Euro 100 – e l'obbligo di cessazione dell'attività.

TITOLO VI SANZIONI

Art. 34

Sistema sanzionatorio

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento della Giunta Comunale nei modi e termini di cui all'art. 16, comma 2, della legge 689/81.

2. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione.

3. Qualora alla violazione di norme di regolamento conseguano danni a beni comuni, l'autore della violazione, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

4. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente la sanzione è, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 689/81, è il Comandante della Polizia Locale.

Art. 35

Reiterazioni delle violazioni

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del responsabile del Settore comunale competente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 3 giorni in relazione alla gravità della violazione.

2. Relativamente al concetto di reiterazione si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8/bis della legge 689/81.

3. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art 36

Sanzioni accessorie

1. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere o cessare una determinata attività. Qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di un'attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano e comunque ove possibile, devono essere adempiuti immediatamente e, qualora il trasgressore non adempia, il Comune può provvedere d'Ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute. Negli altri residuali casi ove non sia possibile adempiere immediatamente a tali obblighi, il trasgressore dovrà provvedere nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, decorsi inutilmente i quali il Comune può provvedere d'Ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute.

2. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli ufficiali ed agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

3. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione.

4. il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza / ingiunzione la confisca delle cose sequestrate

5. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

6. In ogni caso, l'inadempimento agli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi e di sospensione o cessazione di una determinata attività previsti dalle norme del presente regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500.

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 37

Rinvio

1. Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. Per la disciplina di rinvio si fa riferimento alla normativa vigente tempo per tempo senza la necessità di modificare formalmente il presente regolamento.

Art. 38

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. E' abrogata ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso, fatte salve le ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

2. Le norme del presente regolamento potranno essere successivamente derogate od integrate dalle ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consigliare.